



SEGRETERIA DI STATO
GIUSTIZIA

UFFICIO DI SEGRETERIA
CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

depositato in Data 27/02/2020
h 13:56

Emendamenti del Governo al Decreto Legge n. 85/2020

"Disposizioni per l'utilizzo di strumenti informatici nell'ambito dell'attività giudiziaria"

Emendamento modificativo dell'articolo 1

Art.1

(Finalità)

1. Allo scopo di ~~contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Coronavirus) sulle~~ **conseguire maggiore efficienza e speditezza nello** svolgimento dell'attività giudiziaria con il presente decreto legge sono disciplinate modalità di deposito e di notifica degli atti processuali mediante strumenti informatici atti a consentire l'ordinaria prosecuzione dei processi limitando gli spostamenti del personale giudiziario ed in generale gli ingressi ed egressi dell'utenza.

Emendamento modificativo dell'articolo 2, comma 1, lettera j)

j) per "atto nei procedimenti civili, amministrativi e penali" o "atto": qualsiasi istanza, memoria, comparsa a fascicolo, ~~formata dal difensore~~ **e ogni altro atto formato e prodotto da liberi professionisti** nell'ambito di procedimenti civili, amministrativi e penali ivi comprese le procedure concorsuali;

Emendamento modificativo dell'articolo 2, comma 1, lettera m)

m) per "libero professionista": ~~l'avvocato iscritto all'Albo degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino~~ **colui che esercita attività professionale ai sensi dell'articolo 13 della Legge 20 febbraio 1991 n. 28 e successive modifiche;**

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 43 - 47890 San Marino
T +378 (0549) 883090
segreteria.giustizia@gov.sm



SEGRETERIA DI STATO
GIUSTIZIA

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Depositato in Data

13/06/2020
h 13:56

[Handwritten signatures]

Emendamento aggiuntivo di una nuova lettera all'articolo 2, comma 1

- o) per "documento formato su supporto analogico": documento formato su supporto cartaceo prodotto con strumenti analogici (documento scritto a mano) oppure formato con strumenti informatici e prodotto con strumenti analogici (documento formato con un sistema di videoscrittura e stampato).

Emendamento modificativo dell'articolo 3, comma 6

6. Quando ciò sia ritenuto necessario ai fini del giudizio, il giudice può ordinare o autorizzare che siano depositati in cartaceo gli atti e i documenti in possesso dell'avvocato **del libero professionista** su supporto analogico, già trasmessi in cancelleria tramite il servizio tNotice.

Emendamento modificativo dell'articolo 4

Art. 4

(Notifica di atti giudiziari mediante il servizio elettronico di recapito certificato)

1. Le notifiche degli atti giudiziari possono essere eseguite mediante il servizio tNotice, con il medesimo effetto delle notifiche a mano o a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno, ed in tal caso si applicano le disposizioni vigenti sulla compiuta giacenza. Tale modalità può essere adottata esclusivamente quando i destinatari sono liberi professionisti, l'Avvocatura dello Stato e l'Amministrazione.
2. Resta salva la facoltà del giudice di disporre per comprovati motivi che l'atto sia notificato a mano o in altra forma consentita dalla legge.
3. L'ufficiale giudiziario **il cancelliere** procede alla estrazione di una copia conforme digitale, ai sensi dell'articolo 85 ter del Decreto n. 156/2005, così come introdotto all'articolo 4 del Decreto Delegato n. 9/2020, ed **effettua e la inoltra all'ufficiale giudiziario perché proceda con** la trasmissione **della medesima** al destinatario per mezzo del servizio tNotice. L'adempimento di tale formalità è attestata nella relazione di notifica, corredata dalla relativa ricevuta di accettazione e dal certificato postale forense.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 43 - 47890 San Marino
T +378 (0549) 883090
segreteria.giustizia@gov.sm

[Handwritten signature]



SEGRETERIA DI STATO
GIUSTIZIA

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Depositato in Data

27/07/2020
h 13:56

4. La data di ricevimento dell'atto notificato mediante il servizio tNotice coincide con la data di consegna della raccomandata elettronica recante l'atto giudiziario ed è quella attestata dal relativo certificato postale forense. In difetto di ricevimento per mancato ritiro della raccomandata elettronica da parte del destinatario, la data di ricevimento si intende quella della compiuta giacenza che, per i soggetti di cui al comma 1, è stabilita in tre giorni correnti. **Se il mancato ritiro della raccomandata elettronica, decorso il periodo di compiuta giacenza, è dovuto a motivi di caso fortuito o forza maggiore, il giudice rimette nel termine il libero professionista destinatario della raccomandata.**

5. L'ufficiale giudiziario ottenuta la ricevuta firmata dal destinatario ovvero del documento elettronico dal quale risulta il mancato ritiro decorso il periodo della compiuta giacenza, esegue una semplice riproduzione meccanica della ricevuta di accettazione e del certificato postale forense e li inserisce nel fascicolo processuale unitamente alla relazione di notifica.

6. L'ufficiale giudiziario si assicura che la riproduzione meccanica della ricevuta di accettazione e del certificato postale forense contenga anche il contrassegno elettronico.

7. L'ufficiale giudiziario conserva altresì la ricevuta di accettazione e il certificato postale forense nel loro formato elettronico secondo le modalità stabilite dal Dirigente dell'UO Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, e secondo modalità idonee a consentire l'archiviazione separata per ciascun procedimento e rispetto ad altri archivi in uso da parte della Pubblica Amministrazione.

8. Nelle cause civili l'ufficiale giudiziario esegue le notifiche mediante il servizio tNotice ordinariamente nel giorno giuridico.

Emendamento modificativo dell'articolo 7, comma 3

~~3. E', altresì, consentito che, con l'invio di un'unica raccomandata elettronica, siano depositati in cancelleria o notificati al medesimo destinatario più atti e documenti riguardanti distinti procedimenti civili, amministrativi e penali. Per ciascuna cancelleria può essere inviata con un'unica raccomandata elettronica anche una pluralità di istanze, atti o documenti, riguardanti distinti procedimenti, purché si tratti di procedimenti il cui fascicolo è tenuto da quella cancelleria. Il libero professionista, tuttavia, ha l'onere di indicare per ciascuno di essi, il procedimento cui è riferito.~~

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 43 - 47890 San Marino
T +378 (0549) 883090
segreteria.giustizia@gov.sm



SEGRETERIA DI STATO
GIUSTIZIA

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Depositato in Data

27/04/2020
13:56

Emendamento modificativo dell'articolo 8, comma 2

2. Sino a ~~domenica 28 giugno 2020~~ **giovedì 31 dicembre 2020**, i liberi professionisti e l'Avvocatura dello Stato possono depositare in cancelleria gli atti da produrre in giudizio tramite tNotice, anche qualora li abbiano formati in origine su supporto analogico e abbiano provveduto a trasmetterli con il SERC, previa estrazione di copia per immagine su supporto elettronico anche senza attestazione di conformità. **Gli atti formati e depositati con le modalità previste nel precedente periodo, in data successiva a domenica 28 giugno 2020, si considerano formati e depositati correttamente.**

Emendamento modificativo dell'articolo 8, comma 5

5. È facoltà della Segreteria di Stato per la Giustizia ~~dettare disposizioni interpretative ed applicative~~ **emanare circolari esplicative** del presente decreto - legge.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 43 - 47890 San Marino
T +378 (0549) 883090
segreteria.giustizia@gov.sm